

STEFANO ONDELLI
Università di Trieste

Il genere testuale della sentenza penale in Italia

Questioni di metodo

Principi e concetti che appartengono alla pragmalinguistica risultano fondamentali per la classificazione dei testi, poiché qualsiasi tassonomia basata esclusivamente sui segni che li compongono sembra destinata all'insuccesso (Schmidt 1977: 256). L'evoluzione stessa della linguistica del testo palesa uno spostamento graduale dalla grammatica alla pragmatica (Bertinetto 1981) nel momento in cui si riconosce che i fenomeni linguistici che evidenziano coerenza e coesione non sono da soli sufficienti a postulare e identificare un'unità tipologica più ampia della frase. Tuttavia, si lamenta da più parti (Mortara Garavelli 1988 e Lavinio 1998) la mancanza di unità terminologica nel settore. In primis, andrebbe osservata la distinzione tra linguistica testuale (volta a rendere conto dei fenomeni di coesione e *texture*) e linguistica del testo (volta all'individuazione di tipi di testo). Ciò detto, a seconda degli autori, l'etichetta «tipo di testo» fa riferimento a modalità d'uso della lingua (testi giornalistici o pubblicitari), contenuti (testi politici, scientifici), funzioni pragmaticamente intese (testi narrativi, argomentativi, ecc.), realizzazioni strutturali o di genere (la fiaba), variazioni in diamesia (testi orali vs testi scritti) o altri fattori relativi al contesto enunciativo (monologhi, dialoghi). Come è stato giustamente notato, il problema non è tassonomico ma tipologico: non si tratta tanto di riempire le caselle di una griglia, quanto di riuscire a descrivere in maniera esauriente le realizzazioni testuali in base a una serie di caratteri individuati in precedenza.

La presente proposta di classificazione dei testi che vanno sotto il nome di «sentenze penali» si fonda principalmente sull'approccio sistemico-funzionale (Halliday 1977 e 1979) e sul concetto di genere testuale elaborato da Swales (1990), coniugando le due teorie nel tentativo di ovviare ai rispettivi limiti.¹

¹ Le possibili critiche al modello sistemico-funzionale riguardano la mancata preminenza del *textual function* rispetto alle altre metafunzioni e la confusione tra *register* e *genre*, che impedisce di conoscere il livello ammissibile di *delicacy* a cui operare, rendendo obbligatorio il riferimento a forme convenzionali storicamente determinate (Hasan 1977). Nel *genre analysis* sarebbe opportuno ridimensionare la preminenza concessa all'aspetto funzionale del testo. Per fare un esempio, ci sembra che se il ricevente non coglie l'intento parodistico e prende sul serio un testo-

Coerentemente con l'approccio proposto dal *genre analysis*, prima di delineare i vari fattori che concorrono a definire la configurazione contestuale (CC), ovvero il modello astratto della situazione-tipo in cui la sentenza viene a emergere (Halliday-Hasan 1989: 56) e che ne determina la realizzazione formale (struttura potenziale di genere - SPG), proveremo a tratteggiare un breve excursus sulle proposte di inquadramento già avanzate, al fine di garantire una prospettiva più ampia, analoga al concetto di «orizzonte culturale» esposto da Sabatini (1990). In via principale, si cerca risposta ai seguenti quesiti:

- esiste il genere testuale della sentenza o si tratta forse di un pre-genere, per cui è necessario scendere ulteriormente nella tassonomia e differenziare tra «sentenza di merito», «sentenza di legittimità», «sentenza di condanna» ecc., al fine di rendere conto di tipi funzionalmente distinti?
- È possibile riunire le varie funzioni assolate dalla sentenza sotto un unico macro-atto linguistico (Van Dijk 1977a, 1977b e 1984), uno scopo pragmatico dominante e riconducibile alle matrici cognitive e funzionali adottate dalla linguistica testuale?

Proposte di classificazione

Tra gli studiosi che si sono occupati della lingua del diritto, Bice Mortara Garavelli (2001: 22) propone una classificazione guidata da criteri contenutistici ed extra-linguistici che si basa sugli scopi fondamentali che regolano l'impiego della lingua in campo giuridico, ovvero stabilire le norme, interpretarle e applicarle a casi specifici. Si presenta subito una parziale sovrapposizione delle ultime due categorie; per esempio la sentenza ha certamente carattere applicativo, ma prima ancora è un testo interpretativo, come pure esistono testi applicativi giurisprudenziali aventi valore normativo. Si aggiunga che in seno al tipo normativo emerge una notevole variazione orizzontale e verticale (Cortelazzo 1990) e in più si profila una zona grigia tra testi normativi e applicativi: se i giudici siano in grado di creare diritto è un quesito abbastanza ricorrente nella disciplina (Carriò 1976 e Luzzati 1990: 118 e segg.), né si può negare che i giudici svolgano attività interpretativa nel momento in cui applicano la legge. Questo è vero soprattutto nel caso della cassazione (funzione

imitazione, il linguista sarà relativamente interessato, a meno che la parodia non palesi il suo scopo nelle scelte formali che la caratterizzano (come avviene nel *pretend genre* illustrato in Halliday-Hasan 1989). Inoltre possono emergere difficoltà insormontabili nella definizione del *discourse community*, come nel caso (ma non solo) dei testi letterari.

di nomofilachia): Cabasino (1987: 46) rileva che nelle sentenze di cassazione l'attività cognitiva del soggetto è essenzialmente interpretativa.

Sabatini (1999: 148) classifica le sentenze come "testi costrittivi", tra i maggiormente vincolanti, in opposizione ai testi di pura scienza del diritto. D'altro canto ci si può chiedere se, in virtù della loro componente «giustificativa», espressamente normata e atta a garantire il diritto all'impugnazione e il controllo democratico da parte dei cittadini, le sentenze non siano caratterizzate dalla "consapevolezza della parziale controvertibilità e aleatorietà" (*ibid.*) delle tesi dell'emittente, e quindi non rientrino piuttosto tra i testi mediamente vincolanti.

Veronesi e Cavagnoli (1997) giungono a una classificazione molto articolata dei testi giuridici grazie alla consulenza di esperti del settore. Tuttavia, l'irruzione dei giuristi è suscettibile di determinare quell'insoddisfazione tipica dei linguisti (Cortelazzo 1997) circa l'opportunità di affidarsi a criteri extralinguistici. Effettivamente, se può sorgere la tentazione di «fidarsi degli addetti ai lavori» e ricorrere ai codici come a manuali di stile, occorre stabilire quali caratteristiche linguistico-testuali sono fissate da norme esplicite e quali invece sono il frutto della tradizione, delle consuetudini e di un apprendimento informale e non sistematizzato (Cortelazzo 2000 e 2003). Inoltre, in genere i vincoli riguardano soprattutto i contenuti, mentre mancano indicazioni sull'effettiva formulazione e sull'ordine di esposizione.

È sufficiente sfogliare un qualsiasi manuale di procedura penale per accorgersi che i principi che fondano le possibili classificazioni delle sentenze non sono costanti. A partire dalla distinzione preliminare tra sentenze emesse da tribunali penali o civili, i criteri variano, siano essi le modalità di produzione (sentenze predibattimentali, sentenze pronunciate a seguito di rito camerale), l'esito raggiunto (sentenze di non doversi procedere, di proscioglimento, di condanna), i contenuti (sentenze risolutive dei conflitti di giurisdizione e di competenza), ecc. Inoltre, la dottrina individua ancora le sentenze dichiarative (o di cognizione) e costitutive (Ferrajoli 1994), di accertamento, di condanna e sostitutive (Carcattera 1994). In particolare, si noti che la distinzione tra sentenze di contenuto meramente processuale (per es. di incompetenza o di improcedibilità) e di contenuto di merito comporta anche la variazione dell'autorità emittente. Inoltre le sentenze di primo grado si concludono con una condanna o un'assoluzione, mentre quelle emesse dalla corte d'appello hanno funzione integrativa rispetto alle sentenze del tribunale. La cassazione è invece competente per diritto e di norma non riesamina il merito, sebbene ci si lamenti spesso che moltissimi ricorsi riguardino in realtà questioni di fatto (Tamburrino 1988 e Nappi 2000: 714 e segg.). Le sue decisioni costituiscono autorevole precedente e in questo senso vanno a confondere i confini tra testi applicativi e normativi. Inoltre un'eventuale analisi delle sentenze di legittimità deve tenere

conto della variazione di tre diversi aspetti. Innanzitutto, a livello contestuale, cambiano i destinatari, o per lo meno la loro sistemazione gerarchica: benché non si possa negare che riguardi anche gli imputati, avendo la sentenza di legittimità il carattere di precedente, si rivolge principalmente agli esperti di diritto. In secondo luogo, al livello della realizzazione linguistica, Virgilio (1987) fa notare che lo stile si fa maggiormente apodittico, poiché le sentenze di cassazione non sono destinate a fornire una risposta a tutte le argomentazioni delle parti, né si devono occupare della ricostruzione del fatto. Infine, da un punto di vista pragmatico, gli atti esercitivi della cassazione si sottraggono alla categoria di predicati che Kurzon (1986) definisce *reversible performatives*. Come rilevato da Oppenheim (1994: 48), esistono “anche leggi e decisioni non valide che non possono essere annullate, perché sono state emesse da autorità le cui decisioni sono finali e non possono essere riviste da alcun potere.”

La sentenza come macro-atto

I requisiti formali dei provvedimenti del giudice sono elencati all'art. 125 c.p.p., ma distinguere tra sentenza, ordinanza e decreto non è agevole, perché la legge non ne elenca i caratteri peculiari (Nappi 2000: 141-149). A ogni modo, la dottrina ritiene utile riconoscere che le sentenze sono gli atti conclusivi del processo, destinati ad assumere efficacia di giudicato. La sentenza penale viene appunto definita come la decisione che esaurisce il rapporto processuale, o almeno una sua fase (Del Giudice 2001), e va intesa come un atto che conclude il giudizio di responsabilità di un soggetto che ha commesso un fatto criminale (o non lo ha commesso; Marotta 1997: XIII). Cionondimeno occorre notare che la stessa «etichetta di genere» è utilizzata anche per atti che riguardano la validità del giudizio o la correttezza dello svolgimento del processo; inoltre ci sono processi che si concludono con provvedimenti giurisdizionali diversi dalla sentenza, o con provvedimenti non giurisdizionali.

Sembra insomma evidente che se un giurista può anche accontentarsi di una definizione procedurale (la sentenza è l'atto che conclude un processo o una sua fase), un linguista non potrà dichiararsi altrettanto soddisfatto, poiché un simile approccio poco ci dice sulla realizzazione materiale (linguistica). Insomma, ci si può chiedere quale scopo dominante sia attribuibile alla sentenza, poiché risulta immediatamente evidente che essa comprende praticamente tutte le funzioni individuabili sulla scorta dell'*Organonmodell* di Bühler (Caruso 1997: 13 e segg.). Così, nella sentenza coesistono diverse tipologie testuali. Il tipo narrativo emerge dal racconto dei fatti e dello svolgimento del processo; il tipo descrittivo caratterizza la citazione delle norme e i riferimenti giurisprudenziali, in base ai quali viene inquadrato il fatto. Quindi si metteranno in relazione gli enunciati narrativi e descrittivi di cui sopra con il dispositivo secondo necessaria

concatenazione logica, realizzando la funzione argomentativa, poiché in questa porzione di testo il giudice intende dimostrare la validità del proprio ragionamento e convincere i destinatari. Infine, il dispositivo si configura come l'esempio più fulgido dell'uso performativo della lingua. La sentenza realizza dunque ben quattro funzioni pragmatiche; purtroppo, tra i giuristi, non c'è concordanza assoluta su quale sia dominante. Per comodità di esposizione, distinguiamo tra tre principali atteggiamenti: alla sentenza può essere attribuita la funzione di *argomentare* (o *giustificare*), *descrivere* (o *esporre*) o *prescrivere* (o *ordinare*).

La maggioranza degli addetti ai lavori sembra individuare la specificità fondante il discorso del giudice nel suo carattere argomentativo e giustificativo. Tale posizione risulta ben sintetizzata da Borrelli (1994: 139), il quale afferma che la sentenza "è il mezzo con cui il giudice comunica il ragionamento che l'ha portato a prendere una decisione". Per quanto questo atteggiamento risulti riduttivo, l'importanza di tale componente del profilo testuale della sentenza è innegabile. La motivazione è infatti conquista recente, illuministica: oggi la sua obbligatorietà è uno dei punti cardine della responsabilità della legge di fronte ai cittadini. L'art. 111 della Costituzione prevede che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati; tuttavia l'iter poco sofferto che ha condotto alla sua approvazione getta scarsa luce sulle intenzioni del legislatore per quanto concerne la preminenza della funzione extra- o endoprocessuale dell'obbligo sancito. Eppure è evidente che, cambiando i destinatari, dovrebbero variare anche i requisiti formali, per cui la necessità di completezza e chiarezza a favore di un controllo democratico diffuso (Mossini 1976) si oppone ai requisiti di concisione e precisione soddisfatti dal tecnicismo (Montesano 1988). Inoltre "la motivazione degli atti giurisdizionali svolge l'indefettibile funzione di rendere conto dell'esercizio di un potere «non democratico» [...], di un potere, cioè, le cui espressioni non possono (e non devono) essere sottoposte al giudizio della maggioranza dei consociati (dunque, mancanti sia di un'investitura popolare legittima *a priori*, così come di una *a posteriori*), e che proprio per questo devono qualificarsi costantemente agli occhi dei titolari della sovranità della quale sono espressione" (Roselli 1986: 16).

Ora, pur avendone chiarito la necessità, la natura della motivazione rimane incerta: si tratta dell'iter logico seguito dal giudice o di un discorso giustificativo ex-post? È una giustificazione razionale, fondata sui principi della logica formale e del razionalismo cartesiano, o un esercizio retorico persuasivo atto a provocare consenso in virtù delle possibilità offerte dalla «nuova retorica» (Saitta 1996)? Nonostante la tradizionale struttura della *phrase unique* faccia pensare il contrario, la sentenza non può essere considerata un sillogismo, ma la concretizzazione di ragionamenti più complessi e aperti. Bologna (1986) riduce a tre i momenti strutturali fondamentali: il fatto singolo è ricondotto a una classe di fatti; si individua una norma che include la classe di cui sopra; transitiva-

mente, il singolo fatto è incluso nella norma individuata in precedenza. Emerge insomma quel tipo di categorizzazione che si incentra sulla comprensione di concetti, implicando una tipologia testuale organizzata attorno all'atto dell'*esposizione* (Werlich 1982). Tuttavia, Bologna procede sulla scorta dell'assunto in base al quale ogni proposizione giuridica risulta *prescrittiva* (perché in ultima analisi atta a stabilire un comportamento dato), quindi la funzione delle proposizioni prodotte dai giudici è “quella di conferire un significato giuridico ad un fatto-atto-evento e di dettare il suo trattamento concreto all'interno della disciplina della classe di appartenenza, e ciò in modo da tradurre l'intrinseca prescrittività astratta della norma in prescrizione concreta, giustificata perché fondata sul *persuasivo* collegamento tra fatto e norma” (Bologna 1986: 40; nostro corsivo).

La configurazione contestuale e la struttura potenziale di genere

L'attività sociale (campo) cui presiede la sentenza è data dalla giurisdizione, ovvero la potestà dello Stato di rendere giustizia. L'emittente corrisponde al giudice, che nel diritto continentale assume il ruolo di burocrate addetto all'impersonale applicazione della legge (*bouche de loi*). Come si è avuto modo di accennare, egli si rivolge a una pluralità dei destinatari, complicando non di poco il tenore della comunicazione. Per quanto concerne la modalità, se si può essere d'accordo che la sentenza è “*un documento scritto* notificato e reso pubblico secondo le disposizioni di legge” (Caruso 1997: 65), va innanzitutto notato che il nuovo codice attribuisce maggiore importanza all'oralità in seno al contraddittorio (Pajardi 1993: 123). Inoltre, nel corso del dibattimento, il giudice ha accesso a numerosi documenti che sono stati originariamente prodotti in forma parlata (Gulotta 1993: 155). Sembra quindi lecito attendersi una certa influenza al momento della redazione della sentenza, che sappiamo essere caratterizzata da una marcata intertestualità (Nappi 1989: 1323). Tornando al campo, benché sia possibile individuare nel processo fasi distinte che realizzano funzioni diverse, in virtù del performativo giurisprudenziale finale (la cui forza illocutiva deriva dalla marcata convenzionalità del messaggio e dall'autorità dell'emittente), la sentenza si configura come un macro-enunciato performativo, il cui esito è un fatto giuridico. Lo scopo dominante è influire sul reale, piuttosto che descrivere o informare: la preminenza va dunque assegnata alla funzione normativa.²

2 L'individuazione di uno scopo di fondo ci mette al riparo dal «problema della lettera» proposto da Swales: se per la lettera la funzione imprecisata di «comunicare per iscritto a distanza» non è sufficiente a configurare un genere testuale, nel caso della sentenza un simile pericolo non si pone. Essa ha infatti una macro-funzione

Alla luce dei momenti funzionali della sentenza, la SPG si configurerebbe come segue (Caruso 1997: 31):

NF^M^D,

dove NF sta per narrazione del fatto, M per motivazione e D per decisione. Il simbolo ^ indica che la disposizione degli elementi è obbligatoria. In realtà, la concatenazione funzionale così individuata non corrisponde appieno alla struttura tradizionalmente assegnata alle sentenze (spesso confermata dalle indicazioni paratestuali), che comprende la narrazione dello svolgimento del processo, la motivazione e il dispositivo (Snel Trampus 1989: 185 e segg.). La narrazione dello svolgimento del processo ha una portata più ampia della «narrazione del fatto» individuata sopra: in quanto resoconto delle fasi procedurali precedenti la decisione, questo elemento si carica di una funzione meramente extraprocessuale. Inoltre, la struttura sillogistica della sentenza non è necessaria in termini di azione sociale: è perfettamente possibile prendere una decisione e motivarla solo successivamente. D'altro canto la SPG individuata non è assolutamente il riflesso di ciò che avviene nel contesto di produzione del testo. L'art. 545 c.p.p. afferma chiaramente che il dispositivo viene letto prima della motivazione o della relativa esposizione riassuntiva. In questa fase procedurale la motivazione può essere del tutto inesistente: l'art. 544 prevede infatti che essa possa essere posticipata, e al punto 1 specifica che comunque segue la redazione e la sottoscrizione del dispositivo da parte del presidente

precisa, anche se composta di sotto-atti. Secondo Van Dijk (1977b: 232), i *macro* (o *global*) *speech acts* riguardano la "GLOBAL, OVERALL STRUCTURE OF COMMUNICATIVE INTERACTION", cioè le modalità di comunicazione tra gruppi e istituzioni individuati socialmente in base a schemi fondati sulla conoscenza del mondo. Nel caso della sentenza – di qualsiasi realizzazione concreta del testo-sentenza – il *topic of activity* può essere condensato in enunciati del tipo *la corte ha condannato (o assolto) l'imputato o ha confermato (o riformato) la sentenza di grado inferiore*. È certamente ipotizzabile aumentare il grado di astrazione fino a *la corte ha concluso il processo o ha ristabilito la giustizia*, tuttavia l'azione globale compiuta dai giudici non è riconducibile ad altri atti linguistici compiuti nel testo. In altre parole, affermazioni come *la corte ha motivato la decisione o ha ricostruito il fatto* rimangono pertinenti, ma non definiscono la sentenza nella sua interezza (cfr. il concetto di *point* o *purpose*). La preminenza del performativo contenuto nel dispositivo discende dalla capacità dell'organo giudicante di influire sulla realtà, per lo meno sulla realtà istituzionale (Searle 1969). In quest'ottica, il disposto può essere considerato un enunciato performativo *thetic* (Conte 1994), cioè in grado di attuare uno stato di cose. La modificazione della realtà giuridica consisterebbe dunque nella transizione del soggetto interessato dallo status di imputato a quello di persona colpevole di un reato (mentre l'applicazione della pena viene demandata ad agenti istituzionali diversi in un momento successivo a quello dell'enunciazione).

della corte. Insomma, la successione delle fasi del processo non rispecchia la successione delle fasi testuali del documento poi depositato in cancelleria (art. 548 c.p.p.), come confermato dai modelli proposti dai formulari di procedura penale, in cui all'identificazione dell'organo giudicante e dell'imputato e alle conclusioni delle parti segue il dispositivo, e solo successivamente compaiono i motivi della decisione (Guarda 2000).

È dunque evidente che la spiegazione della sequenza del sillogismo giuridico va ricercata in un ambito di maggiore respiro rispetto al contesto situazionale in senso stretto. A questo proposito, Gorla (1967: 318-319) sottolinea la comunanza dei caratteri delle sentenze italiane e francesi. La quadripartizione a livello dei contenuti venne imposta per legge durante la Rivoluzione francese e, pur non essendone chiare le ragioni, anche lo stile sillogistico fondato sugli *attendue que* o *considérant que* insorge con l'istituzione della cassazione e con l'obbligo di motivazione (1790-91). Le sentenze italiane dei primi dell'800 non presentano gli *attendu que*: è una struttura che si impone solo in seguito alla conquista napoleonica. Tuttavia, nonostante l'imitazione della formula introduttiva, la frase risulta tutt'altro che unica, poiché il testo si articola in base a un periodare multiplo e complesso: si tratta di mera imitazione esteriore, che dura per tutto il secolo e cessa intorno gli anni '20 del 1900, anche se non del tutto. Alla luce del prestigio dell'organo giudicante e della funzione di riferimento e modello da imitare svolta dalle sentenze di cassazione, si può concludere che la sequenza sillogistica che emerge dalla SPG è il risultato di abitudini redazionali invalse per tradizione e mantenute, almeno in parte, come omaggio formale a modelli passati e ormai conservati solo per certi aspetti. Come ricorda Nannini (1978), le scelte stilistiche vanno collegate ai requisiti evidenziati dal sistema giuridico nella sua tradizione ed evoluzione storica, oltre che nella sua valenza culturale. Solo in quest'ottica è possibile parlare di correttezza o inadeguatezza, e di conformità con concreti bisogni comunicativi.

L'analisi di un corpus comprendente i tre gradi di giudizio di ventuno processi penali in primo grado celebrati nelle sedi di Torino e Trieste ha permesso di sostanziare le osservazioni condotte sopra con riscontri linguistici puntuali, conducendo alla seguente SPG:

Requisiti art. 546 c.p.p. punto 1	Elemento strutturale	Funzione pragmatica dominante e sotto-atti componenti	Tempo verbale dominante
a, b, c	[Introduzione]	Normazione	Perfetto composto (PFC)
	NSP	Narrazione	Imperfetto narrativo (IPFN)
d, e	M	Argomentazione	Descrizione Presente (PRE)
			Narrazione Perfetti semplice e composto
			Prescrizione PRE
f, g	D	Normazione	PRE

Identifichiamo dunque componenti necessari della sequenza: cappello introduttivo ([introduzione]); narrazione dello svolgimento del processo (NSP); motivazione (M) e dispositivo (D). L'ordine degli elementi è fisso e nessuno di essi è iterabile. Non si deve infatti confondere tra NSP e ricostruzione del fatto in seno a M: in quest'ultimo caso è possibile avere una fase narrativa, una descrittiva ed eventualmente una prescrittiva per ogni imputato, reato, capo di imputazione, ecc., evidenziando così l'alternanza tra i tre atti-componenti, che conduce alla ben nota commistione tra fatto e diritto. La sezione narrativa iniziale è invece unica: riguarda un solo processo, anche se in esso possono essere implicate più persone che hanno commesso più reati. Così, ci sembra una complicazione inutile sostenere che la sezione D viene iterata per il numero degli imputati o delle imputazioni: il segmento testuale è unico e funzionalmente omogeneo, anche se comporta una pluralità di enunciati performativi.

Per quanto concerne le modalità di produzione, la sequenza nel tempo fisico è la seguente: conclusioni delle parti – lettura del dispositivo – stesura della motivazione (in caso di motivazione contestuale, questa è comunque stesa e letta dopo il dispositivo). Nel testo invece il comportamento dei tempi verbali presuppone un discorso citato il cui momento dell'enunciazione (ME1) coincide con l'istante che nel testo «scorre» da un PRE illocutivo all'altro (di cui la corte è il soggetto) fino alla conclusione performativa del dispositivo. L'enunciato citante è dato dal cappello introduttivo, che presuppone un ME probabilmente recuperabile nella data del deposito, ma sicuramente posteriore al punto cronologico in cui è stata data lettura della sentenza, come conferma il momento dell'avvenimento (MA) passato indicato dal PFC.³ Anche il ME della sezione NSP è collocabile posteriormente al momento in cui è stato pronunciato il verdetto, come specificano gli occasionali riferimenti allo stesso (*il Pretore decideva come da dispositivo letto in udienza*).

La conseguenza più evidente dell'incrocio tra contesto di produzione immediato da una parte e tradizione e normazione dall'altra consiste nel paradosso di un testo che afferma di contenere se stesso. Alla stregua di un'illustrazione di Escher, come talvolta confermato esplicitamente dal paratesto, un testo che viene classificato come «sentenza» afferma di contenere un secondo testo, anch'esso individuato per mezzo dell'etichetta «sentenza», che è stato prodotto in un intervallo di tempo antecedente al ME della cornice. Nessuno dei due testi è, in termini di legge, una sentenza: il primo manca delle conclusioni delle parti, della motivazione e della decisione; il secondo è privo degli elementi che

3 La cornice narrativa non può avere forza performativa esplicita perché è retta da un verbo coniugato alla terza persona di un tempo del passato (Fava 1995: 27): *la Corte in data x ha pronunciato la seguente sentenza* non può far altro che descrivere ciò che è stato fatto.

permettono di identificare i partecipanti allo scambio comunicativo che si concretizza nel processo.

Non è chiaro quale funzione possa essere assegnata al cappello introduttivo. Abbiamo difficoltà ad assegnare funzione narrativa perché ci sembra che l'aspetto importante non consista nella sistemazione in successione temporale di avvenimenti diversi: qui si tratta piuttosto di stabilire (o confermare) che la sentenza è stata pronunciata e renderne possibile l'identificazione; in questo senso, per evitare un'inutile proliferazione terminologica, si è deciso di fare riferimento alla funzione «normativa».

Si è detto che il primo «movimento» pragmatico dello spartito della sentenza è dato dalla narrazione dei fatti, premessa indispensabile per un sillogismo che intende applicare norme di portata generale a un caso concreto. Tuttavia, si noti che l'art. 546 c.p.p. non prevede in maniera esplicita un momento narrativo dedicato ai fatti: ciò che si richiede è la concisa esposizione dei "motivi di fatto" (comma *1e*), cioè il recupero, in seno alla motivazione, delle informazioni relative alla fattispecie inerenti il giudizio. La sezione testuale che si colloca dopo le conclusioni delle parti, facilmente individuabile per l'impiego dell'IPFN, riguarda soprattutto le varie fasi dell'iter processuale (svolgimento del processo). L'analisi del corpus ha indicato che è raro riscontrare casi in cui lo sviluppo della parte motiva segue un ordine cronologico: racconto del fatto - racconto del processo - motivazione. In genere il giudice procede prima al resoconto del processo, quindi torna a definire i dettagli relativi alla fattispecie. La cesura tra i due momenti può essere segnalata da un costrutto deontico o constataativo al PRE e dalla transizione della dominanza temporale dall'IPFN ai perfetti relativi agli eventi passati. La parte propriamente narrativa può estendersi fino a comprendere anche il racconto dei dettagli del crimine come sono stati ricostruiti dalle indagini e nelle udienze, tuttavia non si tratta della scelta più comune, e comunque essa resta valida soprattutto per le sentenze del tribunale: sappiamo che la ricostruzione del fatto tende a perdere di importanza mentre si salgono i gradini della scala di giudizio. Ci si chiede dunque se anche in questo caso non ci si trovi di fronte a un omaggio formale a modelli testuali più prestigiosi. Per la corte di cassazione la necessità di rendere conto dell'iter giudiziario del caso esaminato è evidente, e in effetti il breve resoconto dei gradi di giudizio inferiori emerge costante e con caratteristiche di superficie omogenee. Terminata questa fase, si può passare all'analisi dei ricorsi (e infatti il tempo verbale dominante cambia). Il tribunale ha difficoltà a mantenere una simile omogeneità: nei casi più semplici il giudice può limitarsi a fornire informazioni ridondanti (per es. che l'imputato è rimasto contumace, che le parti hanno espresso le loro conclusioni, che il giudicante ha raggiunto una decisione, ecc.), oppure può scegliere di mantenere lo stesso criterio espositivo per tutte le informazioni che riguardano il fatto (e si ha un racconto completo realizzato per

mezzo dell'IPFN). Ma nei casi più complessi emerge evidente il problema di ricondurre a unità formale gli apporti successivi di una notevole massa di materiali documentali.

La *narratio*, ovvero il racconto “di ciò che non è oggetto di prova e di convincimento del giudice” (Gorla 1968: 371) riguarderebbe fatti che “non richiedono una motivazione sul perché si ritengono esistenti” (*ibid.*). In altre parole, la narrativa non si configura come la parte della sentenza in cui il giudice racconta come si è effettivamente svolto il fatto (tra l'altro, compito non pertinente per il giudice di cassazione), bensì è definita come il luogo testuale in cui egli si limita a riportare le risultanze delle vicende processuali. Anche se si tratta di informazioni relative alla fattispecie su cui poi sarà chiamato a esprimersi, per il momento il giudice non si pronuncia sulla loro correttezza formale o validità sostanziale, bensì produce un resoconto neutrale, scevro di qualsivoglia intento commentativo, la cui dominanza funzionale narrativa è esplicitata per mezzo di diverse strategie (date; connettivi temporali come *poi, quindi, in seguito, in esito a*; la presenza di participi assoluti).

In parziale contraddizione con eventuali titolazioni interne, la motivazione vera e propria ha inizio successivamente alla narrativa, come indicato dal predominio del PRE e dall'inserimento di enunciati che segnalano la svolta funzionale (per es.: *alla luce delle risultanze dibattimentali è possibile giungere a una conclusione*). È evidente che l'inizio dell'atto-componente dell'argomentazione non esclude il recupero di informazioni passate relative al reato o all'iter giudiziario, tuttavia si tratta di un *recupero* e non di un *racconto*, in un senso molto prossimo a quello proposto da Weinrich (1978: 74). La possibilità che, a livello microtestuale, riemergano momenti narrativi non deve far dimenticare che ci si trova in una sezione a dominanza argomentativa. Probabilmente la compresenza di sotto-atti linguistici che concorrono all'atto-componente superiore deriva dal fatto che l'atto dell'argomentare è in sé più complesso di altre operazioni considerate basilari dagli approcci di stampo cognitivo alla linguistica del testo. Insomma, l'argomentazione sembra comportare automaticamente una complessità e un'articolazione interne ben maggiori rispetto a una narrazione o una descrizione (Lo Cascio 1991: cap. 2).

Conclusioni

In conclusione è possibile affermare che la struttura del genere della sentenza penale non è imposta dalla CC più immediata, ma è il prodotto di una tradizione storica che resiste in particolare nelle sentenze della corte di cassazione e che è stata, seppur non con assoluta precisione, normata dall'art. 546 c.p.p.

Il modello strutturale risulta responsabile del persistere di una certa impostazione di forma e contenuti, non sempre funzionalmente giustificata. In particolare, nelle sentenze di primo grado la ricostruzione dello svolgimento del processo tende a sovrapporsi al racconto/ricostruzione del fatto, con la conseguente disomogeneità nell'impiego dei tempi verbali: il contesto narrativo convenzionalmente formalizzato per mezzo dell'IPFN si può sovrapporre al contesto del commento argomentativo delle risultanze documentali e dibattimentali (PRE e perfetti).

Il contesto di produzione immediata lascia chiare tracce nel testo a livello dell'uso dei tempi, evidenziando uno scollamento tra una parte argomentativa-performativa che ruota attorno al PRE esercitivo del dispositivo e individua il proprio ME nella lettura in udienza, e una parte che invece situa l'atto linguistico in un intervallo anteriore al ME identificato sopra e dona unità a sezioni testuali la cui composizione è in realtà «sgranata» in momenti diversi del tempo fisico.

Riferimenti bibliografici

- Bertinetto P.M. (1981) "I paradossi della nozione di testo", in *Teoria e analisi del testo*. A cura di D. Goldin, Padova, CLEUP, pp. 1-28.
- Bologna I. (1986) "La struttura logica delle sentenze di legittimità", in CEPIG (Centro pontino di iniziative giuridico-sociali), *Linguaggio e giustizia*, Ancona, Nuove ricerche, pp. 33-48.
- Borrelli F.S. (1993) "I protagonisti del processo penale e la loro comunicazione", in *Interazione e comunicazione nel lavoro giudiziario*. A cura di A. Quadrio e D. Pajardi, Milano, Giuffrè, pp. 127-144.
- Cabasino F. (1987) "Il discorso della giurisprudenza. Metodologia di una ricerca contrastiva", in *Prospettive testuali nell'indagine linguistica*. A cura di C. Lasorsa Claudia e F. Cabasino, Roma, Università la Sapienza, Pubblicazioni del dipartimento di scienze del linguaggio, pp. 37-53.
- Calcaterra G. (1994) "Norme costitutive", in *Il linguaggio del diritto*. A cura di U. Scarpelli e P. Di Lucia, Milano, LED, pp. 219-232.
- Carriò G.R. (1976) "I giudici creano diritto? (esame di una polemica giuridica)", in *Diritto e analisi del linguaggio*. A cura di U. Scarpelli, Milano, Edizioni di comunità, pp. 397-406.
- Caruso V. (1997) *Lo stile delle sentenze. Analisi comparata di testi giurisprudenziali italiani, francesi e inglesi*, Tesi di laurea non pubblicata, Trieste, Università degli Studi di Trieste, S.S.L.M.I.T.
- Conte A.G. (1994) "Fenomenologia del linguaggio deontico", in *Il linguaggio del diritto*. A cura di U. Scarpelli e P. Di Lucia, Milano, LED, pp. 387-402

- Cortelazzo M.A. (1990) *Le lingue speciali: la dimensione verticale*, Padova, Unipress.
- Cortelazzo M.A. (1997) “Lingua e diritto in Italia. Il punto di vista dei linguisti”, in *La lingua del diritto: difficoltà traduttive e applicazioni didattiche*. A cura di L. Schena, Milano, Università Bocconi, Centro linguistico, pp. 35-50.
- Cortelazzo M.A. (2000) “Indicazioni linguistiche e testuali nel codice di procedura penale”, in *Traduttori e giuristi a confronto : interpretazione traduce e comparazione del discorso giuridico*, Volume I. A cura di L. Schena e R.D. Snel Trampus, Bologna, CLUEB, pp. 17-23.
- Cortelazzo M.A. (2003) “La tacita codificazione della testualità delle sentenze”, in *La lingua, la legge, la professione forense*. A cura di A. Mariani Marini Alarico, Milano, Giuffrè, pp. 79-88
- del Giudice F. (a cura di) (2001) *Nuovo dizionario giuridico*, Napoli, Edizioni Simone.
- Fava E. (1995) “Tipi di atti e tipi di frasi”, in *Grande grammatica di consultazione*, vol. 3, *Tipi di frasi, deissi, formazione delle parole*. A cura di L. Renzi, G. Salvi, A. Cardinaletti, Bologna, Il Mulino, pp. 19-48.
- Ferrajoli L. (1994) “Modelli del linguaggio legislativo penale”, in *Il linguaggio del diritto*. A cura di U. Scarpelli e P. Di Lucia, Milano, LED, pp. 453-465.
- Gorla G. (1967) “Lo stile delle sentenze. Ricerca storico-comparativa”, in *Quaderni de “Il Foro italiano”*, Bologna, Zanichelli, pp. 314-362.
- Gorla G. (1968) “Lo stile delle sentenze. Testi commentati”, in *Quaderni de “Il Foro italiano”*, Bologna, Zanichelli, pp. 363-544.
- Guarda G. (2000) *Il nuovo formulario del processo penale*, Milano, Giuffrè.
- Gulotta G. (1993) “Modelli di analisi della comunicazione”, in *Interazione e comunicazione nel lavoro giudiziario*. A cura di A. Quadrio e D. Pajardi, Milano, Giuffrè, pp. 155-161.
- Halliday M.A.K. (1977) *Exploration in the Functions of Language*, London, Arnold.
- Halliday M.A.K. (1979) *Language as Social Semiotics. The Social Interpretation of Language and Meaning*, London, Arnold.
- Halliday M.A.K., Hasan R. (1989) *Language, Context and Text. Aspects of Language in a Social-Semiotic Perspective*, Oxford, Oxford University Press.
- Hasan R. (1977) “Text in the Systemic-Functional Model”, in *Current Trends in Textlinguistics*. Ed. by W.U. Dressler, Berlin-New York, de Gruyter, pp. 228-246.

- Kurzton D. (1986) *It is hereby Performed – Explorations in Legal Speech Acts*, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins.
- Lavinio C. (1998) “Lingue speciali e tipi di testo tra argomentazione, esposizione e descrizione”, in *L'apprendimento linguistico all'università: le lingue speciali*. A cura di M. Pavesi e G. Bernini, Roma, Bulzoni, pp. 143-171.
- Lo Cascio V. (1991) *La grammatica dell'argomentare*, Firenze, La Nuova Italia.
- Luzzati C. (1990) *La vaghezza delle norme: un'analisi del linguaggio giuridico*, Milano, Giuffrè.
- Marotta S. (1997) *La sentenza penale*, Torino, UTET.
- Montesano L. (1988) “Controlli esterni sull'amministrazione della giustizia e funzioni garantiste della motivazione”, in *La sentenza in Europa. Metodo, tecnica e stile*. AA.VV., Padova, CEDAM, pp. 435-438.
- Mortara Garavelli B. (1988) “Textsorten/Tipologie dei testi”, in *Lexikon der Romanistischen Linguistik*, IV. Hrsg. von G. Holtus, M. Metzeltin, C. Schmitt, Tübingen, Niemeyer, pp. 157-168.
- Mortara Garavelli B. (2001) *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino, Einaudi.
- Mossini L. (1976) “La lingua delle sentenze”, in *Studi parmensi*, XVII, Milano, Giuffrè, pp. 85-136.
- Nannini U. (1978) “Postilla”, in Kötz Hein, “Sullo stile delle sentenze delle Corti supreme”, in *Rivista di diritto civile*, XXIV, I, Padova, Cedam, pp. 792-798.
- Nappi A. (1989) “Sentenza penale”, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXX, Milano, Giuffrè, pp. 1313-1330.
- Nappi A. (2000) *Guida al Codice di Procedura Penale*, Milano, Giuffrè.
- Oppenheim Felix E. (1994) “Lineamenti di analisi logica del diritto”, in *Il linguaggio del diritto*. A cura di U. Scarpelli e P. Di Lucia, Milano, LED, pp. 59-93.
- Pajardi D. (1993) “Introduzione”, in *Interazione e comunicazione nel lavoro giudiziario, “La comunicazione nel processo penale”*. A cura di A. Quadrio e D. Pajardi, Milano, Giuffrè, pp. 117-125.
- Roselli F. (1986) “Le sentenze devono essere comprese da tutti?”, in CEPIG (Centro pontino di iniziative giuridico-sociali), *Linguaggio e giustizia*, Ancona, Nuove ricerche, pp. 21-32.
- Sabatini F. (1990) “Analisi del linguaggio giuridico. Il testo normativo in una tipologia generale dei testi”, in *Corso di studi superiori legislativi 1988-89*. A cura di D'Antonio, Padova, Cedam, pp. 675-724.
- Sabatini F. (1999) “«Rigidità-esplicitzza» vs «elasticità-implicitzza»: possibili parametri massimi per una tipologia dei testi”, in *Linguistica Testuale*

- Comparativa*. A cura di G. Skytte e F. Sabatini, Copenhagen, Museum Tusulanum Press, pp. 142-172.
- Saitta A. (1996) *Logica e retorica nella motivazione delle decisioni della Corte Costituzionale*, Milano, Giuffrè.
- Schmidt Siegfried J. (1977) "Teoria del testo e pragmalinguistica", in *La linguistica testuale*. A cura di M-E- Conte, Milano, Feltrinelli, pp. 248-271.
- Searle (1969) *Speech Acts: an Essay in the Philosophy of Language*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Snel Trampus R.D. (1989) *La traduzione e i linguaggi giuridici olandese e italiano: aspetti e problemi*, Trieste, Italo Svevo.
- Swales J.M. (1990) *Genre Analysis. English in Academic and Research Settings*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Tamburrino G. (1988) Intervento alla tavola rotonda dei presidenti delle corti supreme, in *La sentenza in Europa. Metodo, tecnica e stile*. AA.VV., Padova, CEDAM, pp. 370-372.
- van Dijk T.A. (1977a) "Note sulle macrostrutture linguistiche", in *La linguistica testuale*. A cura di M.-E. Conte, Milano, Feltrinelli, pp. 181-194.
- van Dijk T.A. (1977b) *Text and Context. Explorations in the Semantics and Pragmatics of Discourse*, London/New York, Longman.
- van Dijk T.A. (1984) "Strategic Discourse Comprehension", in *La linguistica testuale*. A cura di L. Coveri, Roma, Bulzoni, pp. 33-62.
- Veronesi D., Cavagnoli S. (a cura di) (1997) *Glottodidattica settoriale modularizzata per gruppi specifici: l'italiano per giuristi ed economisti*, Bolzano, Accademia Europea di Bolzano.
- Virgilio A. (1987) "Lo stile delle sentenze della Corte di Cassazione", in AA.VV., "Per la Corte di Cassazione", in *Il Foro italiano*, V, Bologna, Zanichelli, pp. 265-268.
- Weinrich H. (1978) *Tempus. Le funzioni dei tempi nel testo*, Bologna, Il Mulino.
- Werlich E. (1982) *A Text Grammar of English*, Heidelberg, Quelle & Meyer.